



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. 18/09/2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli, estendendola al Porto di Castellammare di Stabia oggi ricompreso nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. n. 41 del 1° febbraio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- CONSIDERATO** che questo Ente, a norma dell'art. 6 della legge 84/94, è competente all'emissione di ordinanze in materia di sicurezza in ambito portuale;
- VISTA** la nota assunta al prot. n. 22014 del 30/09/2021, con la quale la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ha trasmesso l'istanza del Pontificio Istituto Bartolo Longo che, in occasione della manifestazione denominata "La nave del cuore", che avrà luogo il giorno 08/10/2021, ha chiesto l'autorizzazione ad installare negli spazi portuali un palco di mt 5x5 con annesso impianto fonico, oltre che l'autorizzazione all'accesso degli autobus che accompagneranno i giovani partecipanti all'evento ed il divieto di parcheggio nell'area interessata dalla manifestazione;
- TENUTO CONTO** che si rende necessario contemperare le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione in condizione di sicurezza con il regolare espletamento delle ordinarie attività che si svolgono nell'ambito portuale, laddove compatibile, con lo stesso;
- RITENUTO**, pertanto, di dover regolamentare l'evento mediante un provvedimento d'interdizione delle aree interessate dalla manifestazione per il tempo necessario al suo svolgimento e per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e strutture inerenti l'evento;
- VISTI** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art. 6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

RENDE NOTO

- a decorrere dalle ore 17:00 del giorno 07/10/2021 e fino a termine esigenze di svolgimento della manifestazione "La nave del cuore" l'area del Piazzale Incrociatore San Giorgio, sarà interessata dai lavori di montaggio e smontaggio del palco;
- in tale area è fatto divieto di parcheggio;
- al fine di contemperare le esigenze marittime e di security con il regolare svolgimento della manifestazione, l'esatta localizzazione per il posizionamento del palco dovrà avvenire previa intesa con la locale Capitaneria di Porto;
- la presente ordinanza regola le attività ai soli fini della manifestazione, salvi eventuali autonomi provvedimenti adottati dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia e finalizzati alla sicurezza e regolazione della circolazione.

E pertanto,

ORDINA

Art.1

A decorrere dalle ore 17:00 del giorno 07/10/2021 e fino a termine manifestazione, in occasione della



manifestazione "La nave del cuore", sono vietati accessi, e soste di autoveicoli ed ogni altro uso che possa intralciare il regolare svolgimento della manifestazione in argomento, ad eccezione:

- del personale e dei mezzi della società addetta ai lavori di montaggio e smontaggio del palco;
- dei mezzi e del personale del Pontificio Istituto Bartolo Longo;
- degli autobus che accompagneranno i ragazzi del Centro Educativo Bartolo Longo;
- del personale della Capitaneria di Porto, delle Forze di Polizia, del Comune di Castellammare di Stabia e dell'A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale.

Art.2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dal mancato rispetto dell'interdizione di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

Napoli, 05.10.2021

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea Annunziata